SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

n. 30

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 gennaio al 5 febbraio 2014)

INDICE

BITONCI: sulla contraffazione dei prodotti nel settore dei giochi e dei giocattoli (4-00098) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) Pag. 687

sul campo nomadi di via Longhin a Padova (4-00606) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 691

sulla vicenda di un'aggressione di un cittadino marocchino nei confronti della figlia (4-00786) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 694

CASALETTO ed altri: sui criteri per la protezione delle persone esposte a rischio per le funzioni esercitate (4-00752) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 696

CENTINAIO: su un episodio di aggressione e sottrazione di minore in provincia di Lodi (4-00502) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 698

sul recupero e la valorizzazione della cinta muraria di Siena (4-01343) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*) 699

DE CRISTOFARO: sui disordini avvenuti durante una manifestazione a Napoli (4-00178) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 702

DI BIAGIO: sul trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita per il personale di Poste italiane (4-00019) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 705

GRANAIOLA ed altri: sui danni da maltempo subiti dal settore florovivaistico toscano (4-00122) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 710

IURLARO: sulla vicenda di una cittadina italiana ricoverata in un ospedale psichiatrico nel Regno Unito (4-01330) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 713

LAI ed altri: sulla revisione del piano paesaggistico della Regione Sardegna (4-00249) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*) 717

LUMIA: sulle risorse per il vestiario del personale della Polizia di Stato (4-00758) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 719

NENCINI: sull'integrazione salariale Inps ai lavoratori in cassa integrazione che svolgono attività lavorativa subordinata o autonoma (4-00340) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 721

STEFANI: su una rapina in villa avvenuta ad Arzignano (Vicenza) (4-00776) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 724

STUCCHI: sulle armi in dotazione agli agenti della Polizia municipale a Bergamo (4-00995) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 725

VALENTINI: sull'esigenza di incrementi degli organici e degli investimenti in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-00023) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 727

BITONCI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la crisi economica in atto nel Paese ha accentuato ancora di più le criticità legate al perpetrarsi di fenomeni di concorrenza sleale, riconducibili ad una serie di pratiche irregolari che alterano il corretto funzionamento del mercato;

le economie dei Paesi emergenti da tempo minacciano l'Italia e l'Europa con politiche commerciali aggressive favorite da bassissimi costi di produzione, anche legati alla violazione dei diritti umani (sfruttamento del lavoro minorile) e dei più elementari *standard* di sicurezza del lavoro, della salute e dell'ambiente;

in un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" presso il Centro Ingrosso Cina, in corso Stati Uniti a Padova, sono stati denunciati alcuni casi di grave irregolarità riconducibile alla commercializzazione di alcuni prodotti sul territorio nazionale;

il fatto risale all'acquisto (senza rilascio di ricevuta fiscale) da parte dei due inviati de "Le Iene" presso il Centro Ingrosso Cina di Padova di una decina di giocattoli che, a seguito di successivi controlli, sono risultati assolutamente nocivi per la salute umana, in quanto presentavano tracce di composti chimici dannosi per la fertilità dei bambini (si veda l'articolo pubblicato su "Il Mattino di Padova" del 18 aprile 2013);

la denuncia di tali gravi forme di irregolarità è costata l'aggressione al giornalista e ai tecnici da parte di un fitto gruppo di cinesi, nel tentativo di mantenere nascosta la natura illecita delle attività che venivano svolte all'interno del Centro (si veda l'articolo citato);

quello che si è verificato a Padova è, a giudizio dell'interrogante, un fatto di assoluta gravità, che mette in luce l'esistenza e la diffusione in Italia di vere e proprie organizzazioni criminali che agiscono ai danni della salute dei cittadini, nel caso specifico dei bambini che non hanno alcuna capacità di difendersi da tali forme di sopruso;

il settore dei giochi e dei giocattoli è uno tra i più colpiti dalla concorrenza sleale; basti pensare che il fatturato nel 2010 è stato stimato in 29,4 milioni di euro;

con tale consapevolezza, nel 2011 si è recepito con decreto legislativo n. 54 del 2011 la direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

nei pareri delle Commissioni competenti (10 a Commissione permanente del Senato e X Commissione permanente della Camera dei deputati), espressi in sede di esame del provvedimento (rispettivamente il 23 e il 22 febbraio 2011), sono state tuttavia messe in luce alcune carenze del testo che di fatto impediscono un efficace controllo sulla conformità dei prodotti alla normativa vigente in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'ambiente e di rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori;

sempre in sede di parere, la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera ha ribadito la necessità di incrementare i controlli sulle merci contraffatte e di renderli più efficaci anche attraverso il ricorso al sequestro e alla distruzione dei prodotti in caso di mancanza di conformità non sanabile alle norme vigenti,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine al perpetrarsi di fenomeni riconducibili a pratiche di concorrenza sleale da parte di Paesi extra Unione europea nei confronti delle imprese italiane in tutti i settori merceologici che sono più a rischio di contraffazione, tra cui quello dei giochi e dei giocattoli;

se non ritenga opportuno adottare iniziative affinché vengano incrementati e resi più efficaci i controlli sulle merci contraffatte, prevedendo anche il sequestro e la distruzione delle merci in caso di mancanza di conformità non sanabile alla normativa vigente.

(4-00098)

(24 aprile 2013)

RISPOSTA. - In relazione alle supposte carenze della normativa nazionale in materia di sicurezza dei giocattoli, il decreto legislativo n. 54 del 2011 recepisce fedelmente le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/48/CE. Nella parte in cui quest'ultima lascia maggiori margini discrezionali allo Stato membro ed in particolare in merito ai poteri dell'autorità di vigilanza del mercato e alle misure adottabili in presenza di

violazione degli obblighi degli operatori economici si è provveduto a indicare dettagliatamente all'art. 30 le tipologie dei provvedimenti amministrativi che l'autorità può emanare quando accerta il mancato rispetto delle prescrizioni normative, nonché, all'art. 31, le relative sanzioni di natura sia amministrativa che penale. I poteri dell'autorità di vigilanza, che il decreto legislativo individua in questo Ministero e nel Ministero della Salute limitatamente ai rischi di tipo chimico e microbiologico, prevedono sia l'emanazione di provvedimenti di divieto di commercializzazione o di immissione sul mercato unitamente al ritiro e/o al richiamo del giocattolo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, sia l'adozione di provvedimenti di regolarizzazione, laddove la non conformità sia di natura esclusivamente formale oppure risulti sanabile. Si fa presente altresì che, a seguito di provvedimento restrittivo, il prodotto non conforme, nei casi in cui non sia già stato sottoposto a misure di tipo cautelativo, viene sequestrato ad opera della Guardia di finanza o delle Camere di commercio e successivamente confiscato e/o distrutto ai sensi delle legge n. 689 del 1981.

In merito al ritrovamento di giocattoli presumibilmente pericolosi presso il centro ingrosso Cina di Padova, che farrebbe emergere la presenza sul territorio nazionale di pratiche di concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei, si osserva che sono numerose le attività intraprese per contrastare tale fenomeno, soprattutto per iniziativa di organi di controllo sul territorio, maggiormente vicini alle realtà locali, quali le Camere di commercio e la Guardia di finanza che operano in collaborazione con questo Ministero. Sulla base di una ricognizione effettuata annualmente dal Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di finanza in terna di vigilanza del mercato, è emerso che nell'anno 2011 sono stati oggetto di sequestro più di 5 milioni giocattoli, e nell'anno 2012 circa 14 milioni. Sul fronte delle importazioni dai Paesi terzi questa amministrazione è impegnata congiuntamente all'Agenzia delle dogane (ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008) nei controlli sulla sicurezza dei giocattoli presentati all'importazione. Questo tipo di attività, benché non rivolta direttamente alla lotta al fenomeno della concorrenza sleale, svolge sicuramente un ruolo positivo anche in tal senso.

Con riferimento alla richiesta di conoscere le iniziative intraprese per assicurare la circolazione di giocattoli sicuri, si informa che l'attività di vigilanza sulla conformità dei giocattoli si esplica sia sui prodotti presentati all'importazione che su quelli già immessi sul mercato. I controlli vengono svolti a seguito di segnalazioni da parte di altre autorità pubbliche o di privati e associazioni (cosiddetta attività di tipo reattivo), nonché sulla base di una pianificazione articolata a livello territoriale ed in collaborazione con altri soggetti istituzionali, nel quadro dell'articolo 18, comma 5, del Regolamento (CE) n. 765/2008 (cosiddetta attività di tipo proattivo). Nello svolgimento delle verifiche l'amministrazione si avvale della collaborazione del sistema camerale in virtù della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle Camere di commercio, come modificata dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 23, che, in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, cita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti. Ana-

loga collaborazione viene fornita dalla Guardia di finanza alla quale, con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono state estese le competenze anche in materia di tutela della fede pubblica.

Con particolare riguardo alle attività di vigilanza programmate in merito alla sicurezza dei giocattoli si informa che in data 26 giugno 2009 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) con l'obiettivo di incrementare l'attività di vigilanza e controllo del mercato su varie tipologie di prodotti, tra cui i giocattoli. Tale protocollo ha avuto durata di 30 mesi ed ha riguardato in totale un numero di 7.000 giocattoli sottoposti a verifica, di cui circa 500 sottoposti a prova di laboratorio. Il protocollo è stato rinnovato in data 11 ottobre 2012 per la durata di 27 mesi e prevede un totale di 2.600 giocattoli controllati da parte delle Camere di Commercio, di cui 150 sottoposti a verifica tecnica.

Parallelamente, allo scopo di rafforzare i controlli sui giocattoli presumibilmente pericolosi presentati all'importazione, è stata sottoscritta in data 28 dicembre 2011 la convenzione "Giocattolo sicuro 2012" con l'Agenzia delle dogane, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) i quali hanno effettuato rispettivamente analisi su 60 campioni di giocattoli e 30 campioni di giocattoli aventi almeno una funzione dipendente dall'elettricità. La convenzione ha avuto finora cadenza annuale ed è stata recentemente rinnovata con durata biennale.

In merito alle questioni concernenti la contraffazione, si evidenzia che la normativa nazionale, con le disposizioni contenute nella "legge sviluppo" (legge 23 luglio 2009, n. 99) sono state inasprite le sanzioni penali ed è prevista la confisca dei beni inerenti alla commissione dei delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 437 del codice penale), di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 dello stesso codice penale).

È stata inoltre introdotta, con l'art. 474-*bis*, la confisca obbligatoria dei beni ovvero delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto. Il suddetto inasprimento verso il fenomeno della contraffazione è scaturito dalla consapevolezza che il mercato del falso sia sempre più collegato alla criminalità organizzata e di conseguenza sono stati concessi poteri speciali alle forze di polizia. È stata inoltre introdotta la circostanza aggravante per i casi di attività sistematiche o commesse attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, che di conseguenza vengono sanzionate più duramente.

Le modifiche apportate alla normativa nazionale con la legge sviluppo sono il risultato anche del lavoro e dell'apporto di questa amministrazione, la quale ha tra le sue attività quella di contrastare la contraffazione attraverso un'azione coordinata di prevenzione e contrasto, in riferimento alla

normativa. In questo quadro sono attive varie iniziative di informazione e formazione mirate da un lato a sensibilizzare le imprese ad attuare strategie preventive di difesa dalla contraffazione, attraverso la tutela del loro patrimonio intangibile con il ricorso ai diritti di proprietà intellettuale, dall'altro dei cittadini circa i possibili rischi e le eventuali conseguenze derivanti dall'uso di prodotti contraffatti.

Nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione, particolare attenzione è prestata ai prodotti che possono comportare rischi al consumatore, soprattutto nei confronti dei bambini, quali alimenti, medicinali, cosmetici e giocattoli, provenienti da canali commerciali non ufficiali, mettendo così in guardia i consumatori in generale sui rischi legati a prodotti non originali di altre categorie merceologiche quali elettrodomestici e ricambi per auto e veicoli. Le iniziative messe in campo vedono a questo scopo coinvolti una molteplicità di interlocutori: dalle università, alle scuole primarie e secondarie, dai consumatori ai cittadini in genere.

Per quanto riguarda la misurazione del fenomeno contraffattivo, sulla base dell'operato delle forze dell'ordine, si sono consolidati i dati sul volume e il valore dei sequestri in un *database* denominato "Iperico".

Dai dati aggregati, relativi all'operato dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, per la contraffazione, il numero dei sequestri nel quinquennio 2008-2012 è di 86.600, che hanno riguardato circa 290 milioni di prodotti, per un valore di 2,6 miliardi di euro. Nel settore specifico dei giocattoli e giochi, il numero di sequestri è passato da 238 del 2008 a 205 nel 2012, con un picco di 377 sequestri nel 2010, mentre il numero di pezzi sequestrati si attesta complessivamente nel periodo 2008-2012 in 35.182.018 unità. Il valore stimato dei sequestri di giocattoli contraffatti nel periodo 2008-2012 si attesta a poco più di 50 milioni di euro, cifra pertanto ragguardevole, sottratta agli affari del falso.

Altre attività svolte prevedono anche un contrasto diretto alla contraffazione, quale ad esempio la chiusura di siti *internet* che offrono illegalmente farmaci *online*, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco e con provvedimenti emessi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
CALENDA

(29 gennaio 2014)

BITONCI. - *Ai Ministri dell'interno e per l'integrazione.* - Premesso che:

la cittadinanza di Padova che abita nei pressi di via Longhin, area poco fuori dal centro, da molti anni vive in una situazione di allarmante insicurezza, a causa del campo nomadi rom insediatosi nell'area;

organi di stampa locale del 21 luglio 2013 riportano la notizia secondo la quale il 12 luglio verso le ore 16, uomini della squadra volante della questura e del reparto prevenzione crimine di Padova sono intervenuti presso il campo nomadi stesso per controllare 13 vetture appartenenti ai nomadi e 8 di queste sono risultate senza assicurazione mentre la nona è stata trovata dopo che il conducente aveva travolto e ferito un vigilante di un centro commerciale;

poco prima del controllo all'ingresso di via Longhin, infatti, un nomade trentenne del campo aveva investito con l'auto uno degli addetti alla vigilanza del centro commerciale, ricoverato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 3 giorni: poco dopo gli agenti hanno rintracciato il colpevole, per l'appunto un giovane nomade che viaggiava senza patente e senza assicurazione;

il sequestro amministrativo delle 8 vetture trovate nelle vicinanze del campo è stato possibile soltanto perché queste si trovavano in un'area considerata pubblica e non privata e che, tra le 14 persone a cui sono stati chiesti i documenti, 11 avevano precedenti penali alle spalle;

si stima che in Italia gli autoveicoli sprovvisti di assicurazione o provvisti di polizze false siano circa 4 milioni;

a questo preoccupante fenomeno si potrebbe porre rimedio evitando gli scollamenti tra gli uffici della Motorizzazione civile e le compagnie assicurative: un sistema di comunicazione in tempo reale, da parte dell'agenzia di assicurazione alla Motorizzazione, dell'avvenuto pagamento della polizza, permetterebbe di individuare rapidamente gli inadempienti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti normativi per consentire controlli incrociati tra il Pubblico registro automobilistico e le compagnie assicuratrici così da evidenziare gli automobilisti privi di assicurazione;

se ritengano di provvedere altresì, alla luce dell'evidente stato di degrado in cui versa il campo nomadi di via Longhin, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza volta alla chiusura dello stesso per motivi di ordine pubblico.

(4-00606)

(23 luglio 2013)

RISPOSTA. - Si osserva, innanzi tutto, che le iniziative volte a consentire controlli sull'effettivo pagamento della RCA da parte degli automobilisti sono state previste dall'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. In materia, è stato recentemente pubblicato il regolamento applicativo recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.

Tutte le informazioni relative alle polizze RCA sono contenute in una banca dati che consente di conoscere la situazione assicurativa di ogni veicolo. È inoltre prevista una procedura *web* che consentirà a tutte le forze di polizia di interrogare il sistema e conoscere in tempo reale l'effettiva copertura RCA.

Il 19 luglio 2013 personale della Questura di Padova ha effettuato un controllo al campo nomadi di via Longhin a Padova, nel corso del quale sono state identificate 14 persone e verificate 14 autovetture, di cui 8 sequestrate in quanto sprovviste di copertura assicurativa.

Tale struttura è esistente da circa 25 anni e gli occupanti, di nazionalità italiana, risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Padova. La sua costruzione è stata finanziata con fondi dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali per un importo complessivo di 480.000 euro per consentire migliori condizioni igienico-sanitarie alle persone ivi residenti, nella prospettiva che ciò concorra a modificare l'educazione all'abitare e lo stile di vita, favorendo quindi un graduale inserimento nella società civile.

Le autorità di pubblica sicurezza continueranno a seguire la situazione con la massima attenzione, predisponendo idonei servizi di vigilanza e adeguati dispositivi di sicurezza, come testimoniato dalla stessa operazione di polizia che costituisce solo l'ultimo di una lunga serie di controlli sulla struttura, grazie ai quali sono stati denunciati alcuni residenti, principalmente per reati contro il patrimonio.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

BITONCI. - *Ai Ministri per l'integrazione e dell'interno.* - Premesso che:

organi di stampa locale ("il Mattino" e "il Gazzettino" di Padova) riportano la notizia, in questi giorni, secondo la quale una ragazzina marocchina di 14 anni, che secondo il padre era divenuta "troppo occidentale" dopo il trasferimento a Padova, sarebbe stata sottoposta per mesi a violenze dallo stesso genitore;

il quotidiano riporta come il genitore non permettesse all'adolescente di utilizzare nemmeno il burrocacao perché le labbra lucide, nella cultura paterna, non sono concepite, così come non sono concepiti altri cosmetici, l'iPod, i *jeans*, i tacchi alti, le uscite con le amiche e le passeggiate in centro con un compagno di classe;

dopo mesi di violenze, molte delle quali anche pubbliche, la polizia ha messo fine alla spirale di terrore in cui si trovava la giovane, che fino a qualche giorno fa abitava alla Stanga con mamma e papà. Quest'ultimo, un cittadino marocchino di 53 anni, è stato colpito da un'ordinanza del giudice che gli impone l'allontanamento dalla figlia e dai luoghi da lei abitualmente frequentati; egli è stato anche denunciato per lesioni aggravate e maltrattamenti;

tra i vari episodi che le forze dell'ordine hanno registrato per evidenziare la violenza del padre, certamente il più grave è quello occorso il 27 febbraio 2013, quando, verso mezzogiorno, la quattordicenne, dopo aver informato i genitori di trovarsi in centro con i compagni di scuola con i quali desiderava fermarsi, veniva raggiunta prontamente dal padre il quale la spingeva per allontanarla dal capannello di coetanei, la prendeva per i capelli ed iniziava a trascinarla urlando offese, in italiano e in arabo, così che la ragazzina finiva a terra mentre il padre le ricordava come: «Non diventerai mai come loro, non te lo permetto». Come riportato sempre dai medesimi

organi di stampa, egli avrebbe anche affermato «Vado in prigione ma non ti lascio fare quello che vuoi»,

si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sulla vicenda e se non ritengano opportuno adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative più stringenti di quelle fino ad oggi adottate, anche in ragione della violenza mostrata dall'uomo, per impedire allo stesso di entrare in contatto con la figlia, rafforzando altresì le pene per chi commette reati come quelli descritti.

(4-00786)

(4 settembre 2013)

RISPOSTA. - Le notizie di stampa citate si riferiscono ad una violenta aggressione commessa dal cittadino marocchino Mohamed Kazdoufi nei confronti della figlia quattordicenne. La vicenda è stata immediatamente affrontata dalla questura di Padova, d'intesa con l'autorità giudiziaria. I numerosi e inequivocabili elementi di responsabilità raccolti a carico dello straniero, che si era già reso responsabile di maltrattamenti nel contesto familiare, soprattutto nei confronti della figlia, hanno consentito alla magistratura di emettere tempestivamente nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare.

Poiché nel frattempo egli aveva fatto rientro in patria per il periodo estivo, il provvedimento gli è stato notificato al suo ritorno in Italia, il 13 agosto 2013, e l'interessato vi ha immediatamente ottemperato. Al momento la situazione si è normalizzata, ma è comunque seguita attentamente sia dalla questura che dai servizi sociali del Comune. Questi ultimi, il 19 novembre 2013, e nuovamente in questi giorni, hanno richiesto alla locale autorità giudiziaria una valutazione sull'opportunità di effettuare incontri protetti tra padre e figlia, e sono in attesa di risposta.

Proprio in tema di violenza domestica, come è noto, è stata recentemente approvata la legge n. 119 del 15 ottobre 2013, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013. Il provvedimento prevede il rafforzamento degli strumenti sanzionatori e l'inasprimento delle pene, ma anche l'ampliamento della tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, mettendo in campo le risorse necessarie per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

CASALETTO, ORELLANA, GAETTI, BIGNAMI, FATTORI, PETROCELLI, DE PIETRO, SERRA, PEPE, BATTISTA, BOCCHINO, SANTANGELO, MANGILI, GIARRUSSO, MORONESE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo un articolo di Andrea Montanari, pubblicato da "la Repubblica" edizione di Milano e da Repubblica.it il 26 luglio 2013, il presidente *pro tempore* della Regione Lombardia sarebbe sottoposto a un dispositivo di tutela personale e protetto da una scorta;

in particolare, spiega il quotidiano, "Formigoni si accontenta di viaggiare su una Subaru dei Carabinieri insieme alla scorta";

stando ad un articolo di Stefano Rossi, pubblicato da "la Repubblica" il 3 ottobre 2000, risalirebbe all'anno 2000 l'assegnazione di una scorta a Roberto Formigoni: "Formigoni sotto scorta. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per la sicurezza. La scorta (saranno carabinieri) seguirà il presidente della Regione in tutti i suoi spostamenti fuori dal Pirellone. Ieri, dopo aver illustrato gli ultimi provvedimenti della giunta regionale in materia di sicurezza, 15 miliardi stanziati per i piccoli Comuni, Roberto Formigoni non ha voluto confermare o smentire di aver ricevuto minacce negli ultimi tempi. Però ha mostrato di gradire l'iniziativa del Comitato provinciale per la sicurezza";

considerato che:

Roberto Formigoni non è stato rieletto presidente della Regione Lombardia e attualmente riveste il ruolo di presidente della 9a Commissione (Agricoltura) del Senato;

il Ministro in indirizzo, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza, stabilisce le "alte personalità istituzionali nazionali" che hanno diritto alla scorta;

secondo il Sindacato italiano dei lavoratori di Polizia la spesa annua per il servizio di scorta si attesta sui 250 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che Roberto Formigoni è sottoposto ad un dispositivo di tutela personale ed in caso affermativo sulla base di quali elementi sia stato valutato il mantenimento della scorta;

se non si ritenga necessario verificare in quale misura il costo annuo del dispositivo di tutela personale di Roberto Formigoni incida sul bilancio regionale e su quello dello Stato;

se il Ministro in indirizzo, qualora fossero superate le valutazioni sul rischio che corre il senatore Formigoni, non intenda procedere alla rimodulazione o alla revoca del dispositivo di tutela personale dell'ex presidente della Regione Lombardia.

(4-00752)

(7 agosto 2013)

RISPOSTA. - I criteri per la protezione delle persone esposte a rischio per le funzioni esercitate, o per altri comprovati motivi, sono disciplinati dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, nonché dal decreto ministeriale del 28 maggio 2003.

Alla luce della normativa, le misure di protezione vengono adottate solo dopo un'approfondita valutazione del concreto livello della minaccia, garantendo il costante monitoraggio del profilo di rischio dei soggetti protetti. La valutazione si svolge ad un duplice livello: in sede periferica, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e, in sede centrale, presso l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS). Quest'ultimo ha il compito di raccogliere ed analizzare le informazioni sulle situazioni a rischio comunicate dai Prefetti, nonché quelle direttamente fornite dagli organismi di informazione e sicurezza e dagli uffici e reparti delle varie forze di polizia. Completata l'attività istruttoria e valutativa, l'UCIS, nel caso in cui sussistono i presupposti sulla base del livello di rischio accertato, adotta in via esclusiva ed in forma coordinata le misure di protezione e vigilanza, ovvero modifica o revoca quelle già adottate.

Le misure di protezione e vigilanza disposte comportano, comunque, all'atto della cessazione di incarichi istituzionali, valutazioni collegiali a livello provinciale e centrale, volte a verificare l'attualità o meno dell'esposizione a rischio del soggetto tutelato e, conseguentemente, l'opportunità di procedere al mantenimento, alla rimodulazione o alla revoca della misura tutoria.

Per quanto riguarda lo specifico quesito, si osserva che il senatore Roberto Formigoni, già presidente della Regione Lombardia, è destinatario di una misura tutoria di 3° livello "tutela su auto specializzata", di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 maggio 2003, disposta l'11 luglio 2013 dall'UCIS ed attuata dal successivo 3 agosto. Tale determinazione è

stata assunta dopo un'attenta valutazione del profilo di rischio dell'interessato, effettuata dai citati uffici che, tra l'altro, ha portato ad una rimodulazione rispetto alla precedente misura di 2° livello di cui lo stesso parlamentare era destinatario dall'ottobre 2000.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 3 luglio 2013 alle ore 18.00 circa, al fine di farsi restituire la somma di 100 euro da una quarantunenne romena (L.B. le iniziali), detenuta agli arresti domiciliari per altri fatti, Carlett Prince Doewn, nato in Liberia il 7 gennaio del 1980, residente a Sant'Angelo lodigiano (Lodi), e Nuruden Adetayo, nato in Liberia il 6 giugno 1973, residente anch'egli a Sant'Angelo lodigiano, hanno preso in ostaggio una bambina;

al diniego della donna di restituire la somma, Nuruden Adetayo non avrebbe esitato a prelevare con forza la nipote della donna (D.I. di anni 4) e ad allontanarsi con lei. L'uomo ha caricato la bimba urlante sulla sua auto e si è allontanano di qualche centinaio di metri dall'abitazione, sita in via Convento n. 12 ad Arena Po (Pavia);

stando al racconto fatto, per garantire l'allontanamento del complice con la bimba, l'altro liberiano, Prince Carlett Doewn avrebbe percosso la donna, arrivando anche a strapparle i vestiti, e con lei lo zio della bambina (A.D., 50enne del luogo);

fortunatamente, un vicino di casa ha chiamato i carabinieri di Stradella che, in forze, si sono precipitati ad Arena ed hanno arrestato i due stranieri;

sequestro di persona in concorso è la gravissima accusa in forza della quale i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Stradella, guidata dal capitano Francesco Spera, congiuntamente a quelli delle stazioni di Stradella e Santa Maria della Versa, hanno tratto in arresto i due cittadini liberiani;

gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Voghera, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo riguardo a questo gravissimo episodio di criminalità, che potrà avere pesanti ripercussioni sulla psiche di una bimba così piccola;

quali iniziative intenda assumere per assicurare un presidio più capillare dei territori da parte delle forze dell'ordine, al fine di prevenire il compimento di fatti di reato, specie a danno di donne indifese e di minori.

(4-00502)

(8 luglio 2013)

RISPOSTA. - Il 3 luglio 2013, due cittadini liberiani residenti a Sant'Angelo nel lodigiano, per farsi restituire la somma di 100 euro, hanno percosso una cittadina romena, agli arresti domiciliari in Arena Po (Pavia), e un suo parente e hanno sequestrato la nipote di 4 anni. Nella circostanza sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, su segnalazione di un vicino di casa della donna; i due aggressori sono stati arrestati e a loro carico è stato avviato un procedimento penale per "sequestro di persona" e "percosse". L'episodio è apparso del tutto isolato e quindi irrilevante ai fini della valutazione dello stato di sicurezza nella provincia.

In ogni caso, la situazione non viene sottovalutata dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza che continuano a svolgere una costante azione di monitoraggio per adeguare i dispositivi di sicurezza alle esigenze del territorio, dove peraltro è operativa una compagnia Carabinieri, dalla quale dipendono il nucleo radiomobile e 9 stazioni, aventi una forza organica adeguata alla realtà locale.

Più in generale, il dispositivo delle forze di polizia preposte al controllo del territorio nella provincia di Pavia è composto da 381 unità della Polizia di Stato, 546 militari dell'Arma dei Carabinieri e 223 della Guardia di finanza.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

CENTINAIO. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

la cinta muraria urbana della Città di Siena, che si estende per un percorso di circa 11 chilometri, versa da molti anni in condizioni di degrado, deturpata dalle erbacce, che per vasti tratti la ricoprono interamente;

gli ultimi interventi di restauro che hanno riguardato la cinta muraria risalgono al 1930;

si ritengono urgenti allo stato attuale interventi di restauro e manutenzione delle mura di Siena, per fare in modo che alcuni tratti siano messi in sicurezza e che siano eliminate le piante invasive che ne compromettono la stabilità;

lo sviluppo progressivo della vegetazione infestante ha fatto sì che le stesse divenissero anche pericolose per l'incolumità delle persone e lo stato degli immobili a ridosso delle mura stesse;

per tanti anni il problema è stato sollevato inutilmente, attraverso articoli di giornale, convegni e soprattutto con ripetute interrogazioni in Parlamento ed in Consiglio comunale, con le diverse amministrazioni che si sono susseguite negli anni, che hanno sempre assicurato di avere in corso trattative con il Demanio, proprietario delle mura, senza peraltro riuscire mai ad addivenire ad un qualsiasi tipo di intervento di risanamento;

considerato che:

l'amministrazione comunale di Siena ha più volte apertamente manifestato la volontà di poter ottenere dal Demanio dello Stato la concessione a canone agevolato della cinta muraria;

la città di Siena è tra le sei città italiane candidate per diventare capitale europea della cultura per il 2019;

il centro storico di Siena è inoltre iscritto alla lista del patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1995. Uno dei criteri di iscrizione nella lista dei siti dell'Unesco è stato che "La struttura della città ed il suo sviluppo, ininterrotto per secoli e guidato da un'unità di disegno che è stata preservata, ha reso Siena uno degli esempi eccellenti di città medievale e rinascimentale italiana";

le mura di Siena, con la costruzione di percorsi urbani, possono diventare per la città fonte di ricchezza e di vitalità sociale ed economica, dando opportunità di lavoro a tanti giovani del territorio che operano in vari settori,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per fronteggiare una situazione che, a questo punto, richiede comunque interventi urgenti;

se non ritenga opportuno che il Demanio conceda alla città di Siena la proprietà delle mura, garantendo così al comune la possibilità di dare avvio ad un progetto basato sul recupero e sulla valorizzazione della cinta muraria.

(4-01343)

(11 dicembre 2013)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione, nel lamentare lo stato di degrado del complesso monumentale, prevalentemente dovuto alla presenza di vegetazione ruderale che progressivamente invade la cinta muraria urbana della città di Siena, si chiede di sapere se il Ministero "non ritenga opportuno che il Demanio conceda alla città di Siena la proprietà delle mura, garantendo così al Comune la possibilità di dare avvio ad un progetto basato sul recupero e sulla valorizzazione della cinta muraria".

Si premette che, contrariamente a quanto indicato, gli ultimi interventi di restauro non risalgono al 1930. Al contrario, come si può verificare dal prospetto a disposizione dell'interrogante, dal 1975 al 1999, con discreta continuità, la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto ha realizzato interventi manutentivi e di restauro su varie porzioni della cinta muraria senese, per un totale di oltre 2 miliardi di lire. Negli ultimi anni, le ristrettezze dei fondi assegnati hanno consentito di effettuare solo interventi d'urgenza per un totale di oltre 40.000 euro. In tali occasioni è stato possibile, inoltre, finanziare i rilievi geometrici e tematici del tratto compreso tra porta Pispini e porta Romana, con un impegno di 21.400 euro circa.

La Soprintendenza per più anni, fino al 2013, ha inserito la richiesta di finanziamento per interventi di manutenzione e restauro delle mura senesi in sede di programmazione dei lavori pubblici, ma il Ministero non ha potuto provvedere alla copertura finanziaria per i noti e generalizzati sforzi di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto attiene alla richiesta del Comune di Siena di acquisire la proprietà delle mura, risulta che nel corso del 2011 l'amministrazione comunale aveva avviato la richiesta di trasferimento di proprietà dal demanio al Comune, grazie allo strumento del federalismo demaniale introdotto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ma la procedura era rimasta sospesa per le dimissioni del sindaco (intervenute a maggio 2012) ed il conseguente periodo di commissariamento (2012-2013). Occorre

peraltro evidenziare che, al di là della titolarità demaniale delle mura, statali o comunali, sarebbe auspicabile, già allo stato attuale ed indipendentemente dal trasferimento, che fosse instaurata una proficua collaborazione con tutte le autonomie territoriali per far convergere, mediante un accordo di valorizzazione, adeguate risorse finanziarie per gli interventi manutentivi.

Ciò premesso, si condivide l'auspicio che si possa formalizzare la cessione al Comune dello straordinario complesso murario, tramite concessione o trasferimento nella disponibilità demaniale comunale, per avviare un complessivo progetto di conservazione e di valorizzazione culturale. L'attuale amministrazione comunale (insediatasi a giugno 2013), al momento, non ha ancora riattivato la procedura ma sta per attuare un intervento manutentivo grazie ad un finanziamento *ex lege* n. 77 del 2006 (siti Unesco).

È del tutto evidente che l'assenza di interventi manutentivi, anche nel giro di pochi anni, può portare a situazioni di degrado e di potenziale danno. Per questa ragione, in occasione dell'imminente programmazione dei lavori pubblici, la stessa Soprintendenza provvederà a richiedere nuovamente la copertura finanziaria per un complessivo intervento conservativo sui fondi Lotto, in modo che, nelle more della definizione del passaggio all'amministrazione comunale, si possa pone limite ai processi di degrado in atto. La Soprintendenza ha, inoltre, già assicurato la massima collaborazione e tutto il supporto tecnico necessario per giungere ad una definizione del programma di conservazione e di valorizzazione del compendio monumentale.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
BRAY

(4 febbraio 2014)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

alle ore 12 del 7 maggio 2013, in occasione della visita del Ministro dell'istruzione, università e ricerca Maria Chiara Carrozza alla prefettura di Napoli, era in corso un presidio degli studenti universitari napoletani in piazza del Plebiscito, in segno di solidarietà con gli studenti di Milano che il giorno precedente avevano subito un'aggressione da parte della polizia;

nello stesso luogo era in atto un'altra manifestazione di un gruppo di lavoratori del consorzio di bacino;

mentre gli studenti manifestavano la loro solidarietà alla protesta dei lavoratori venivano da questi ultimi aggrediti, prima verbalmente e poi fisicamente, come si evince anche dalle immagini televisive delle redazioni giornalistiche locali;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

tra i lavoratori del consorzio si notavano esponenti dell'estrema destra napoletana che inneggiavano *slogan* di chiara matrice fascista;

la polizia, in due diverse occasioni, sceglieva di caricare esclusivamente gli studenti e non coloro che avevano provocato i disordini;

a seguito di questi eventi gli studenti, nel pomeriggio, hanno distribuito volantini informativi nei quartieri del centro storico e nei pressi del regio conservatorio di Napoli "San Pietro a Majella", dove nel frattempo si era recato il Ministro per un'altra tappa della sua visita a Napoli;

in via San Sebastiano, in un momento in cui l'ordine pubblico non presentava alcuna criticità, alla sola vista dei manifestanti i reparti mobili della polizia di Stato caricavano ulteriormente gli studenti, senza alcuna reazione da parte di questi ultimi;

le cariche della polizia sono apparse eccessive e ingiustificate anche agli occhi dei negozianti della zona intervistati subito dopo, come documentato anche attraverso diversi video filmati reperibili su "YouTube";

considerato che:

il personale della polizia di Stato che ha caricato gli studenti in via San Sebastiano era diretto dal vice questore Maurizio Fiorillo, in servizio presso la questura di Napoli;

egli era tra i vicecommissari in servizio durante i drammatici fatti del G8 di Genova nel 2001, in particolare presente in piazza Alimonda e via Tolemaide,

si chiede di sapere quali eventuali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti dei responsabili delle forze dell'ordine che a giudizio dell'interrogante hanno messo in atto comportamenti repressivi del tutto ingiustificati e oltremodo violenti.

(4-00178)

(15 maggio 2013)

RISPOSTA. - Il 7 maggio 2013, in concomitanza della visita nella città di Napoli del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, studenti aderenti ai collettivi universitari hanno dato luogo ad una manifestazione non autorizzata, in segno di solidarietà con gli studenti milanesi dell'università "Statale", scontratisi il giorno precedente con le forze dell'ordine. Dopo una breve assemblea svoltasi presso l'istituto universitario "l'Orientale", i manifestanti si sono diretti verso piazza del Plebiscito, sede della Prefettura, dove era previsto un incontro tra l'esponente del Governo ed i rettori delle università campane.

Nella stessa piazza era stato precedentemente preannunciato un presidio di lavoratori del Consorzio unico di bacino, che operano nel settore del ciclo dei rifiuti.

Il gruppo studentesco, giunto in piazza del Plebiscito, si disponeva a ridosso degli stessi lavoratori, tra i quali erano presenti elementi vicini alla destra. Trascorsi alcuni minuti, gli studenti cominciavano ad intonare cori "antifascisti" e, dopo ripetuti e reciproci scambi di insulti, nonostante il tentativo delle forze di polizia di tenerli separati, i due gruppi venivano a contatto. L'intervento di rinforzo di altro personale delle forze dell'ordine consentiva di allontanare dalla piazza i facinorosi. Durante tali fasi, alcuni operatori di polizia venivano colpiti da vari oggetti contundenti rendendo necessarie le cure mediche. Nel frattempo, gli studenti, ricompattatisi, davano vita ad un altro corteo che da via Cesario Console raggiungeva la sede del rettorato dell'università "Federico II", dove ha avuto luogo un'assemblea.

Nel pomeriggio della stessa giornata, circa 100 manifestanti tentavano di avvicinarsi alla sede del conservatorio di musica "S. Pietro a Majella", presso la quale, intanto, si era recato il Ministro. Bloccati dal cordone di sicurezza all'altezza di piazza Miraglia, gli stessi intonavano *slogan* offensivi contro le autorità e le forze dell'ordine e, nel tentativo di eludere lo sbarramento, si portavano in via S. Sebastiano con il chiaro intento di raggiungere il conservatorio, lanciando oggetti contundenti all'indirizzo delle forze di polizia, costrette, in quest'ultima circostanza, ad un'azione di alleggerimento dei manifestanti senza far uso di mezzi coercitivi.

Si rappresenta, comunque, che gli interventi delle forze di polizia sono stati adeguati alle circostanze che si erano create, e solo la professionalità degli operatori di polizia ha evitato che le manifestazioni degenerassero.

I successivi accertamenti hanno consentito di individuare e deferire all'autorità giudiziaria 6 persone, di cui 3 attivisti dei collettivi studenteschi universitari più radicali e 3 dipendenti del Consorzio unico di bacino, ritenuti responsabili dei reati di rissa aggravata, manifestazione non autorizzata e accensione di fuochi pericolosi.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

DI BIAGIO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 (data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni), all'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;

l'articolo 3 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;

l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: *a)* il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;

la gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), incaricata di provvedere alla liquidazione della suddetta indennità, ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;

tale sistema di calcolo, che "congela" la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, impedendone di fatto la rivalutazione, determina un evidente e

grave danno economico ai lavoratori interessati (oltre 150.000 lavoratori attivi), che rappresentano la grande maggioranza degli attuali dipendenti;

in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;

il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva del citato articolo 53;

occorre inoltre evidenziare che i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente, rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. In questo modo si determina la paradossale situazione che vede il dipendente prestare il proprio denaro a se stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;

a tale situazione di disagio e criticità si aggiunge il fatto che, a quanto risulta all'interrogante, i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;

la cifra complessiva destinata alle liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato alla "gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane";

secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;

tale interpretazione, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad avviso dell'interrogante appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia la relazione tecnica che l'ha preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste italiane;

equiparando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma

non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;

in merito alle criticità evidenziate sono stati sottoposti molteplici atti di sindacato ispettivo, nel corso della precedente Legislatura, al Ministro del lavoro e politiche sociali. In particolare, rispondendo all'interrogazione 5-03280 presso l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera il 12 gennaio 2011, il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, che «Per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia»;

a tal fine sarebbe opportuna una valutazione delle modalità per rendere praticabile la corresponsione integrale o parziale dell'indennità di buonuscita maturata dai lavoratori, che possa essere delineata nell'ambito di un confronto tra la società Poste italiane SpA e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

in data 6 novembre 2012, la stessa Commissione permanente ha approvato la risoluzione 8-00208, che impegnava il Governo "ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso"; si impegnava altresì il Governo "a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro",

si chiede di sapere quali misure di natura normativa siano state adottate o si intenda adottare al fine di adempiere all'impegno formulato nell'ambito della risoluzione citata, per porre rimedio alle criticità evidenziate e sanare la difficile situazione dei lavoratori di Poste italiane SpA.

(4-00019)

(26 marzo 2013)

RISPOSTA. - Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di Poste italiane SpA ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito dalla legge n.71 del 1994), che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle

poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste. Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente provvedesse l'Istituto postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale. Successivamente, l'art. 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997) ha differito al 1° gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1° marzo 1998 a seguito di delibera Cipe del 18 dicembre 1997.

In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'art. 53, comma 6, lett. *a)*, della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane SpA spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 del codice civile, e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla data indicata sopra.

Dal dettato normativo discende, pertanto, che i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, recante testo unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, mentre i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998 avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982. Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1° marzo 1998 alle dipendenze di Poste SpA, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del TFR, secondo la disciplina privatistica del codice civile.

Si ricorda, infine, che il comma 6 dell'art. 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'Istituto postelegrafonici (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.

Con riferimento a quanto evidenziato sulla mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.

L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 e, per

quanto qui interessa, dalla legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità. Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'art. 53 della legge n. 449 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità "maturata", stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lett. *a)*, della legge n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita. Con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'art. 53, rilevando altresì che il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al TFR. La Suprema corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore dell'indennità di interessi e rivalutazione monetaria.

Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di Poste di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'istituto ha precisato che l'art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti. Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n.1032 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.

Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la gestione commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo al bilancio dello Stato.

Riguardo, poi, ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste italiane SpA, va precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro e quindi, senza soluzione di continuità. Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 10 marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.

Si precisa inoltre che anche nei confronti del personale dipendente di Poste trovano piena applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 148 del 2011 (manovra *bis* di agosto) che ha modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici. La nuova disciplina eleva a 24 mesi il termine originariamente previsto (di 6 mesi) per la corresponsione del trattamento dalla cessazione del rapporto di lavoro e introduce anche per le tipologie di pensionamento in precedenza escluse dal differimento della buonuscita (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti all'anzianità massima di servizio) un termine dilatorio di 6 mesi.

Ciò posto, riguardo alla richiesta formulata si precisa quanto segue.

In data 6 novembre 2012, la X Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 8-00208 (già 7-00635) con la quale ha impegnato, tra l'altro, il Governo "a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro". Si precisa, al riguardo, che gli stringenti vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, così da poter dare attuazione all'impegno, il quale, è bene sottolinearlo, precisava che l'adozione delle iniziative auspicate dovesse avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

(23 gennaio 2014)

GRANAIOLA, FEDELI, FILIPPI, CHITI, MATTESINI, AMATI, CANTINI, FABBRI, GATTI, MARTINI, MARCUCCI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il settore florovivaistico toscano ha subito, a causa delle eccezionali precipitazioni atmosferiche del mese di marzo 2013, gravi danni che si calcolano complessivamente intorno a 70 milioni di euro;

nel mese di marzo le precipitazioni sono state del 60 per cento più abbondanti rispetto alla media, con punte che vanno dal 150 per cento in più nel Nord Italia fino al 300 per cento in alcune zone del Nord Est, secondo un'analisi condotta dalla Coldiretti (rilevazioni Isac-Cnr sulla media di riferimento 1971-2000);

nello stesso periodo le precipitazioni sono state molto più abbondanti nelle province di Lucca (con un aumento del 331 per cento) e di Pistoia (con un aumento del 282 per cento), secondo i dati del consorzio Lamma Toscana;

più in generale, la programmazione della produzione del settore florovivaistico toscano si era concentrata in vista delle vendite dalla fine di febbraio, a causa della Pasqua bassa, ma la produzione è rimasta completamente invenduta nelle serre o nei campi; la poca produzione inviata ai clienti è stata venduta a prezzi inferiori dal 30 al 50 per cento, rispetto alle medie del perìodo degli anni precedenti;

molte produzioni hanno come riferimento il mercato europeo, ma il calo della domanda fa sì che le aste europee non assorbano l'offerta e liquidino a prezzi sensibilmente più bassi dello scorso anno;

la produzione, rimasta in azienda, per mantenere gli *standard* qualitativi delle prossime produzioni, deve essere per forza smaltita come rifiuto, in quanto lo spazio viene riprogrammato con nuove piante, pertanto la non rotazione conseguente alle mancate vendite ha comportato maggiori oneri di manodopera per cercare di salvare il salvabile;

anche per le aziende che riusciranno a vendere, alla fine della campagna i prezzi saranno ridotti tra il 40 per cento e il 60 per cento con l'ulteriore danno che le svendite odierne rappresenteranno la base per i nuovi prezzi della prossima stagione;

il distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia ha inviato alla Regione e alle Camere di commercio un documento per denunciare le difficoltà che il settore sta attraversando e per individuare soluzioni urgenti a

supporto degli imprenditori che hanno perso intere produzioni e subiscono il crollo verticale delle vendite con punte che toccano il 60 per cento, il blocco degli ordini e la perdita degli investimenti;

questa è la condizione con cui devono fare i conti le imprese del comparto, comprese quelle della Versilia, che è molto importante economicamente e costituisce uno dei pilastri del sistema agricolo regionale;

il danno commerciale che il settore sta subendo potrebbe avere ripercussioni anche sull'occupazione oltre che sulla salute delle aziende, ed è dunque urgente un intervento volto a congelare le scadenze immediate che le imprese devono affrontare ma a cui non possono far fronte in questa fase,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda assumere per scongiurare ulteriori danni a questo importante settore economico, con particolare riguardo alla necessità di prevedere: la riprogrammazione della scadenza dei mutui e dei versamenti dei contributi Inps per i dipendenti e per gli stessi imprenditori, anche valutando l'opportunità di istituire un fondo di rotazione a sostegno del settore a interessi zero; per i coltivatori che non sono in regola con i pagamenti Inps e quindi non possono ottenere il documento unico di regolarità contributiva, ma vantano crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni, la possibilità di compensare tali crediti con le imposte e i contributi previdenziali; il rallentamento o la sospensione delle cartelle Equitalia, con particolare riguardo alle sanzioni e alle multe.

(4-00122)

(30 aprile 2013)

RISPOSTA. - In premessa si specifica che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*ter*, della legge n. 225 del 1992, la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, solo in presenza delle condizioni stabilite dal medesimo articolo 5.

Nel caso in esame, il legislatore non ha disposto tale sospensione, per cui, in mancanza di una specifica disciplina derogatoria, la presentazione delle denunce contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi devono essere effettuati alle scadenze indicate dalla legge. Inoltre, l'assenza di una specifica disciplina derogatoria in tal senso non consente neppure di rallentare o sospendere l'attività di recupero posta in essere dagli agenti della riscossione né di poter escludere l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000,

conseguenti al ritardato versamento della contribuzione alle scadenze previste.

Con riferimento, invece, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e alla possibilità di compensare i crediti vantati dall'impresa nei confronti della pubblica amministrazione, si rappresenta quanto segue.

In materia, è stato emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il decreto 13 marzo 2013, che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, il quale dispone che il Durc è rilasciato anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Alla luce di tali disposizioni e alle condizioni ivi previste, le imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione possono ottenere un Durc regolare al fine di continuare ad operare nel mercato pur in presenza di debiti previdenziali o assicurativi.

Infine, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine, il creditore deve acquisire la certificazione prevista dal citato articolo 9, comma 3-*bis*, accedendo alla piattaforma informatica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

(23 gennaio 2014)

IURLARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della salute.* - Premesso che:

nel giugno 2012, nell'Essex (Gran Bretagna), una ragazza italiana, A.P., incinta e con disturbi bipolari, ha avuto una crisi di panico e ha chiesto aiuto alla polizia. La donna, che si trovava nel Regno Unito per un corso di aggiornamento professionale all'aeroporto di Stansted, è stata ricoverata presso una clinica psichiatrica all'interno della quale, nel mese di agosto, è

stata fatta nascere, con parto cesareo e previa sedazione, la figlia che portava in grembo;

il giudice britannico, in accordo con i medici della struttura, oltre ad aver autorizzato la sedazione della paziente e l'attivazione del parto cesareo, ha deciso di affidare la neonata ai servizi sociali, sottraendola di fatto alla madre naturale;

nel mese di febbraio 2013 il tribunale di Chelmsford, nell'Essex, ha dato il via libera all'adozione della bambina da parte di una famiglia residente in Gran Bretagna. Il giudice ha riconosciuto un miglioramento delle condizioni psichiche della madre naturale ma non a tal punto da poter autorizzare l'affidamento della figlia. Contro tale decisione la madre naturale ha fatto ricorso nel mese di ottobre 2013;

i legali della signora P. hanno tentato, a più riprese, di intervenire per "verificare l'abuso di diritto nei confronti di due cittadine italiane", comunicando *in primis* con il Tribunale dei minorenni di Firenze, *in secundis* con il Tribunale dei minorenni competente per gli italiani all'estero di Roma, *in tertiis* con il consolato italiano a Londra. Dopo un periodo prolungato di silenzio, i legali sono stati invitati da un funzionario del Ministero della giustizia a "proseguire le vie legali in Gran Bretagna poiché la questione non rientrerebbe nella giurisdizione di competenza italiana";

la questione è stata ampiamente trattata in questi giorni dalla stampa nazionale ed ha notevolmente coinvolto l'opinione pubblica, come si evince dagli articoli usciti su "la Repubblica" in data 3 e 4 dicembre 2013 dai titoli: «Io, sedata e raggirata per partorire ecco come si sono presi mia figlia» e «Sedata per partorire, così l'Italia abbandonò Ale», e sul "Corriere della Sera" in data 3 dicembre 2013 dal titolo: «La badante toscana lotta con Londra: Mia figlia ha due sorelle, stia con loro»,

si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di tutelare i diritti della signora P., cittadina italiana, e di accertare che la procedura di adozione della figlia sia stata compiuta nel rispetto della legge.

(4-01330)

(10 dicembre 2013)

RISPOSTA. - La cittadina italiana veniva ricoverata presso l'unità psichiatrica dell'ospedale di Chelmsford (Essex, Regno Unito) il 13 giugno 2012 a causa di una crisi dovuta a precedentemente diagnosticata sindrome

bipolare con episodi maniaco-psicotici, mentre frequentava un corso di formazione della "Ryanair".

La polizia inglese prendeva contatto con la madre della stessa per informarla della situazione. Né la connazionale, né alcun suo familiare ritenevano di informare dell'accaduto il consolato generale a Londra. Risulta dalla successiva ricostruzione del decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013 che i servizi sociali inglesi avessero sin dal 26 luglio 2012 informato il Tribunale per i minorenni di Firenze dell'accaduto, comunicando che la signora era in stato interessante e che, a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto aver cura della nascitura. Risulta anche che i servizi sociali inglesi avessero avuto contatti approfonditi con la famiglia prima e dopo la nascita della bambina per stabilire se vi fosse qualcuno che potesse prendersene cura.

La signora ed i suoi familiari non si sono mai rivolti al consolato generale d'Italia a Londra durante il periodo di degenza presso l'ospedale psichiatrico nell'Essex, né in un momento successivo. In particolare, né la signora né i suoi legali hanno ritenuto di chiedere alcuna assistenza il 1° febbraio 2013, quando la connazionale avrebbe preso parte all'udienza sul caso presso la Corte distrettuale di Chelmsford, conclusasi con la decisione di affidamento preadottivo della piccola nata ad una famiglia inglese. La mancata richiesta di assistenza consolare rileva tanto più quando si consideri che proprio la presenza della signora all'udienza ha rappresentato per il Tribunale per i minorenni di Roma un riconoscimento da parte della connazionale della giurisdizione inglese sul caso (decreto del 20 settembre 2013).

Solo a distanza di quasi un anno dall'accaduto, il 9 maggio 2013, i legali della signora hanno contattato il consolato generale d'Italia a Londra inviando un *fax* che, in termini generici, segnalava un reato di "traffico di minori" da parte delle autorità inglesi e chiedeva al consolato di "aprire un'inchiesta sulla vicenda". Nella comunicazione non si faceva menzione alcuna dell'avvenuto parto cesareo, dei motivi che avevano condotto le autorità inglesi al ricovero, e si faceva stato di aver avviato un'azione presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze il 17 maggio 2013 stabiliva la non sussistenza della propria giurisdizione. In data 28 maggio 2013 il nostro Ministero della giustizia rigettava l'istanza del 9 maggio indicata, ribadendo che la decisione della Corte inglese di Chelmsford poteva essere impugnata solo nell'ordinamento britannico e con le procedure che trovano applicazione nel Regno Unito.

Il 31 ottobre 2013 il consolato generale riceveva copia del decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013 che, nel confermare la giurisdizione dei tribunali inglesi sulla vicenda nei termini poc'anzi citati, ha stabilito anche che "la decisione giudiziale inglese non

può essere riconosciuta (ossia recepita nell'ordinamento italiano) per contrarietà ai principi richiamati, che costituiscono nella materia adozionale parte integrante dell'ordine pubblico interno ed internazionale".

Nella ricostruzione dei fatti contenuta nel decreto del Tribunale di Roma si è venuti per la prima volta a conoscenza della nascita per parto cesareo della bambina. Si è del resto appreso che anche le altre due figlie della signora erano nate con parto cesareo, il che rende la decisione che le autorità sanitarie britanniche hanno sottolineato di aver adottato per salvaguardare la salute della madre e della bambina comprensibile per lo meno da un punto di vista medico.

Il consolato generale ha immediatamente preso contatto con i servizi sociali inglesi ed ha incaricato un avvocato di fiducia di elaborare una strategia legale. Ciò per valutare i margini di una possibile azione di assistenza alla connazionale, sia pur nell'ambito degli evidenti limiti posti dall'indipendenza della magistratura e dell'acclarata giurisdizione britannica sul caso.

Con comunicazione del 6 dicembre 2013 il Tribunale per i minori di Firenze ha fornito ulteriori elementi dai quali risulta che: 1) i servizi sociali inglesi avevano all'epoca preso immediatamente contatti con il Servizio sociale presso la USL di Siena; 2) la nonna materna aveva confermato la sua indisponibilità ad occuparsi della nascitura "delegando ai Servizi sociali competenti l'adozione di qualsiasi provvedimento si rendesse necessario"; 3) la signora non era mai stata in grado di occuparsi in modo idoneo e continuativo delle sue figlie per le perduranti condizioni di disagio psichiatrico unite a problemi di alcolismo e tossicodipendenza già rilevate dalla Corte suprema di Los Angeles, che aveva privato dal 2007 al 2009 la signora e l'ex marito della potestà genitoriale; 4) la signora ha tenuto nei confronti delle figlie condotte pregiudizievoli ben descritte nelle relazioni sociali, tanto da ingenerare nelle stesse paura anche solo di vederla e marcate reazioni di rifiuto; 5) la stessa dichiara di non essere più d'accordo nell'affidare le figlie, compresa l'ultima nata, ad una zia paterna e dichiara inoltre di aver firmato di fretta l'istanza di affido delle figlie alla zia su suggerimento del suo legale per bloccare il procedimento di adozione in Inghilterra.

Per completezza di informazione, si segnala che il padre della connazionale in una recente intervista rilasciata al "Mail on Sunday" ha espresso il proprio sostegno all'operato dei servizi sociali britannici, sostenendo che a sua figlia (per le sue condizioni) non possa essere permesso di tenere l'ultima nata. Ha aggiunto inoltre che i servizi sociali inglesi accompagnarono la figlia in Italia, quando vi è rientrata, chiedendo a lui, alla sua ex moglie ed al padre della bambina se volevano prendersi cura della stessa, ottenendo risposte negative da tutti.

Il consolato generale a Londra è in contatto con il legale della signora, avvocato Oliva. Si resta in attesa che lo studio Brendan Fleming, che assiste la connazionale in Inghilterra, sottoponga il caso al presidente della "Family division" dell'Alta corte, che aveva espresso il suo interessamento alla vicenda. Solo una volta che i legali della connazionale avranno proceduto in tal senso il consolato generale potrà intervenire in giudizio in qualità di *amicus curiae* per verificare se le procedure nella vicenda siano state rispettate e per far conoscere al giudice quanto contenuto nel decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013, in particolare sulla contrarietà della decisione giudiziale inglese a principi dell'ordine pubblico interno ed internazionale.

Non risulta che lo studio Brendan Fleming abbia ancora presentato istanza al giudice.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIRO

(30 gennaio 2014)

LAI, ANGIONI, CUCCA. - *Al Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato nel novembre 2012 una disposizione legislativa che autorizza la Giunta a rivedere il piano paesaggistico regionale;

il presidente della Giunta regionale avrebbe affermato che esiste un'interlocuzione formale tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali sulle modifiche del piano;

l'opinione pubblica sarda è all'oscuro delle proposte di modifica elaborate dalla Giunta e lo stesso Consiglio non sarebbe stato sinora coinvolto,

si chiede di conoscere se esistano interlocuzioni formali con la Regione Sardegna e, in caso affermativo, quali siano i contenuti delle proposte e delle relazioni intervenute.

(4-00249)

(23 maggio 2013)

RISPOSTA. - La Giunta regionale della Sardegna, con delibera n. 45/2 del 25 ottobre 2013, ha adottato, in via preliminare, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4 del 2009, l'aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale (primo ambito omogeneo) approvato con la delibera della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.

Il piano paesaggistico è stato aggiornato senza l'accordo di questa amministrazione, in contrasto con gli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, interrompendo unilateralmente il percorso di co-pianificazione che, in leale collaborazione, era stato intrapreso per l'esecuzione di due protocolli d'intesa (stipulati in data 22 marzo 2011 e 16 maggio 2013 per la ricognizione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e per ottemperare al disciplinare tecnico, sottoscritto in data 1° marzo 2013, in attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero e la Regione Sardegna, stipulato il 19 febbraio 2007, ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per lo svolgimento delle attività di verifica e adeguamento del piano paesaggistico regionale vigente (primo ambito omogeneo) e di completamento della pianificazione paesaggistica regionale mediante il piano paesaggistico regionale (secondo ambito omogeneo).

Si precisa che tali numerosi atti di cooperazione istituzionale non avevano in alcun modo raggiunto un livello di definizione tale da consentire di pervenire ad accordi conclusivi sul merito e sui contenuti della revisione del piano paesaggistico, dato che le attività congiunte, disciplinate nei precedenti atti d'intesa, pur proficuamente in corso, non erano state ancora portate a termine. In particolare, il comitato tecnico per la collaborazione istituzionale, costituito ai sensi del citato disciplinare tecnico nel marzo 2013, si è riunito numerose volte; gli incontri, però, si sono interrotti nell'ottobre 2013, in quanto le parti non hanno raggiunto una comune posizione, vincolante per entrambe, in merito alle questioni fondamentali della ricognizione e, quindi, conferma dei beni paesaggistici "individuati e tipizzati" (fascia costiera, centri storici, aree montane sopra i 900 metri, eccetera, e relativi livelli di tutela garantiti dalle norme del piano paesaggistico regionale del 2006); i rappresentanti degli uffici statali, in particolare, non avevano accolto le proposte regionali volte a consentire interventi edificatori in aree tutelate. Inoltre, le norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico, adottate il 25 ottobre 2013 unilateralmente dalla Regione, non sono mai state sottoposte alla verifica del Ministero.

In conclusione, il piano paesaggistico regionale 2013 è stato adottato senza alcun atto di condivisione intermedio con questa amministrazione.

Pertanto, il Consiglio dei ministri, a seguito di richiesta di questa amministrazione, ha deliberato, in data 13 dicembre 2013, di proporre il conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione Sardegna per violazione

della sfera di competenza assegnata allo Stato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dalle normative interposte di cui agli articoli 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio (che, in quanto disposizioni qualificate dalla Corte costituzionale "di grande riforma economico-sociale", si applicano anche alle Regioni a statuto speciale) poiché non spetta alla Regione, e per essa alla Giunta regionale, emanare la delibera con la quale è adottato il piano paesaggistico regionale, senza che tale piano sia stato concordato con questo Ministero.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
BRAY

(4 febbraio 2014)

LUMIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si apprende dall'articolo "I poliziotti sono senza vestiti", pubblicato sul sito *web* del settimanale "l'Espresso", che i nostri poliziotti sono dotati di un vestiario non adeguato alle esigenze di servizio;

a causa di un discutibile uso della *spending review* le forniture della cosiddetta "vestizione", ovvero della procedura con cui dovrebbero essere forniti di vestiario i poliziotti due volte all'anno, sono sempre più ridotte o caratterizzate da scarsa qualità;

nell'articolo vengono citati alcuni casi eclatanti come quella della polo estiva dei nuclei specializzati realizzata con materiale sintetico ed infiammabile, dello scarponcino realizzato in foglie di cartone pressato e rivestito in gomma, della giubba in *poretex* ordinata in Romania per risparmiare sulla quale venne stampata la scritta "Polizzia";

la vicenda assumerebbe dei contorni ridicoli se non si trattasse di un problema serio, poiché gli uomini della Polizia di Stato non sono messi nelle condizioni di svolgere al meglio ed in sicurezza il proprio lavoro;

lo Stato deve garantire i mezzi e gli strumenti di lavoro necessari a tutti i propri dipendenti e soprattutto a coloro che hanno il delicato compito di mantenere l'ordine pubblico, contrastare la criminalità e combattere le mafie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda acquisire informazioni per verificare ed approfondire la questione;

se intenda adottare dei provvedimenti per reintegrare le risorse necessarie a garantire la fornitura di vestiario e di mezzi adeguati.

(4-00758)

(8 agosto 2013)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre precisare che è del tutto priva di fondamento la notizia che, a causa della *spending review*, il materiale fornito al personale della Polizia di Stato sia insufficiente o realizzato con materiali scadenti. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, infatti, ogni anno approva il programma per l'acquisizione dei beni destinati alle esigenze di armamento, vestiario e equipaggiamento della Polizia, contemperando le esigenze di ricambio delle forniture con la disponibilità del fondi assegnati.

Il programma è predisposto nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alte disposizioni del codice dei contratti pubblici e tenendo conto della normativa vigente. In relazione a tale programma vengono indette le procedure di gara ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, sulla base del prezzo più basso o dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa, pubblicando i relativi bandi sulla Gazzetta europea e sulla *Gazzetta Ufficiale* italiana.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto delle forniture sono stabilite dalla commissione per la qualità e funzionalità del vestiario della Polizia di Stato, cui partecipano rappresentanti sindacali, e da un apposito ufficio tecnico. Alle ditte partecipanti alle gare, tra le altre cose, viene richiesto di offrire prodotti di elevato livello qualitativo e di garantire il ciclo completo dei materiali da fornire.

Nel corso del 2013 sono state indette due gare per la fornitura di materiale di armamento, vestiario e equipaggiamento.

Si aggiunge, infine, che l'articolo pubblicato su un sito *web*, cui si fa riferimento, ripropone un precedente servizio della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" del 10 ottobre 2007 relativo ad una fornitura di targhe a strappo su giubbe in *goretex*, avvenuta negli anni 2001-2002. Peraltro, nell'occasione, il problema fu immediatamente risolto e da allora non sono più emerse anomalie.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

NENCINI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dalla circolare n. 107 del 5 agosto 2010 dell'Inps, in materia di "Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito", un lavoratore in cassa integrazione, che svolga attività lavorativa subordinata o autonoma, può percepire l'integrazione salariale Inps, ridotta in proporzione ai proventi dell'attività lavorativa. Tuttavia, è necessario, come *conditio sine qua non*, che il lavoratore in cassa integrazione ne dia preventiva comunicazione all'INPS;

pur tenendo conto della direttiva e del principio secondo cui *ignorantia legis non excusat*, possono sussistere diverse circostanze tali da indurre il lavoratore in errore e ad omettere la preventiva dichiarazione, come nel caso di sporadiche e occasionali collaborazioni, oppure nel caso di collaborazioni integrative precedenti alla cassa integrazione guadagni. In ogni modo si parla di collaborazioni di entità esigua;

in questi casi circostanziati, l'Inps, che ne venga a conoscenza in subordine, automaticamente interrompe l'erogazione dell'intera cassa integrazione guadagni e si riserva di decidere caso per caso. Spesso la decisione è avocata dalla direzione centrale dell'Inps;

da segnalazioni pervenute all'interrogante dall'INCA, patronato della Cigl, sede di Arezzo, si apprende che tra l'interruzione dell'erogazione della cassa integrazione guadagni e la decisione dell'Inps passino molti mesi, come per esempio è accaduto ad alcuni cassaintegrati della provincia toscana, che da gennaio 2013 ad oggi non hanno più percepito alcun sostegno economico;

di norma, come già accennato, la somma dovuta al lavoratore da parte dell'ente dovrebbe solo essere ridotta dell'importo corrispondente alla cifra percepita come corrispettivo della collaborazione e, per il principio indicato, non viene revocato il diritto, pur se modificato, a percepire la cassa integrazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare il protrarsi così a lungo dei tempi di decisione dell'Inps, lasciando i lavoratori in cassa integrazione, aventi diritto al corrispettivo INPS, in gravissime condizioni di disagio e di indigenza.

(4-00340)

(11 giugno 2013)

RISPOSTA. - In premessa, si osserva che i trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'INPS ai lavoratori derivano da risorse finanziarie pubbliche specificamente stanziate dallo Stato e, per le politiche attive di sostegno ai disoccupati, anche da fondi della Comunità europea. L'INPS, dunque, ha l'obbligo istituzionale di controllare e garantire che le risorse disponibili siano effettivamente destinate ai lavoratori sospesi o disoccupati e che, pertanto, tali lavoratori non svolgano altre attività lavorative contemporaneamente alla corresponsione della prestazione.

Nello specifico, si evidenzia che l'articolo 8 del decreto-legge n. 86 del 1988, al comma 4, prevede espressamente che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone, inoltre, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps dello svolgimento della stessa attività.

La giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione formatasi in merito alla disposizione di cui al comma 5, ha chiarito che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS, decade dall'intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale (si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 190 del 1996, Cassazione civile, sez. lavoro, 21 febbraio 2007, n. 4004, Cassazione civile, sez. lavoro, 1° giugno 2005, n. 11679, e successive conformi). Peraltro, la giurisprudenza della Suprema corte aveva altresì escluso qualsiasi forma di equipollenza tra la comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 160 del 1988 e analoghe comunicazioni rivolte all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore, o rispetto alla notizia comunque e genericamente pervenuta all'Istituto previdenziale al di fuori di detta comunicazione (si veda, in particolare, Cassazione civile 20 marzo 2001, n. 3949).

In tale contesto, l'Istituto, facendo applicazione del disposto di cui al citato articolo 8, comma 5, ha sospeso l'erogazione del trattamento di cassa integrazione ai soggetti citati nell'interrogazione. Infatti, l'INPS, ravvisata l'omissione della comunicazione preventiva in occasione dei controlli di rito, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, ha dovuto necessariamente sospendere cautelativamente le integrazioni salariali fruite dai lavoratori, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'eventuale declaratoria di decadenza prevista dalla normativa.

Successivamente, l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2013, n. 99, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province. Per effetto di tale disposizione, in presenza della preventiva comunicazione obbligatoria di inizio dell'attività lavorativa effettuata dal datore di lavoro, l'Istituto sospende il trattamento di integrazione salariale, o il trattamento di mobilità, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso la comunicazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'Istituto previdenziale ha avviato una revisione interpretativa sistematica del complesso della disciplina che è stata finora applicata nei casi di omessa comunicazione, tenuto conto anche del fatto che alcune tipologie di rapporti di lavoro non sono assoggettate alla comunicazione obbligatoria di inizio dell'attività, con la conseguenza che per esse permane l'obbligo della comunicazione all'INPS da parte del lavoratore prevista dalla legge n. 160 del 1988, a tutt'oggi vigente.

In ogni caso, si porta a conoscenza del fatto che, in data 25 settembre 2013, l'Istituto ha impartito alle proprie strutture territoriali prime indicazioni nel senso di non applicare il regime della decadenza in considerazione del valore equipollente della comunicazione preventiva obbligatoria fornita dal datore di lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

(23 gennaio 2014)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

organi di stampa locale ("Giornale di Vicenza") riportavano negli ultimi giorni la notizia secondo la quale sabato 3 agosto 2013, verso l'1,30 di notte, 5 o 6 persone ignote sono entrate in una casa di Arzignano (Vicenza) ed hanno immobilizzato il proprietario dell'abitazione, colpendolo ripetutamente al volto e puntandogli contro due pistole, una sulla testa e l'altra sul collo, non prima di averlo legato con dei nastri e chiedergli soldi;

non contenti di quanto recuperato, circa 3.000 euro, hanno continuato a minacciare il giovane commercialista proprietario dell'abitazione, minacciandolo di morte, e uno di loro parlava in italiano con una flessione che tradiva l'origine di un paese dell'Est;

il proprietario è stato ricoverato all'ospedale di Arzignano, dove è stato sottoposto alla Tac e alla radiografia ad un arto e ad una mano in seguito ai colpi subiti dai rapinatori;

il contrasto di fenomeni criminali come quello descritto viene effettuato principalmente dalle forze di polizia locale ed in particolar modo dai Carabinieri, i quali, nonostante i numerosi episodi che si stanno verificando in questo ultimo periodo nel vicentino, si impegnano quotidianamente con le risorse a disposizione al fine di garantire un adeguato monitoraggio a tutela dei cittadini;

l'episodio sta creando molta preoccupazione, per l'efferatezza con cui è avvenuto e per la violenza perpetrata ai danni del proprietario, tra gli amministratori locali e i cittadini dell'area, i quali vivono da tempo in uno stato di apprensione a causa del ripetersi continuo di analoghi fenomeni criminali nel medesimo territorio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di potenziare il numero delle risorse umane a disposizione dell'Arma dei Carabinieri nel territorio di Arzignano, in ragione dei gravi fatti occorsi in queste ultime settimane e alla luce dell'elevata preoccupazione manifestata dai residenti dell'area, ed adottare altresì le opportune iniziative legislative al fine di rafforzare le normative in materia di pubblica sicurezza.

(4-00776)

(8 agosto 2013)

RISPOSTA. - Il 4 agosto 2013 il signor Fabio Dalla Tomba, di professione commercialista, ha denunciato ai carabinieri di Valdagno (Vicenza) di aver subito una rapina durante la notte precedente. Mentre stava dormendo, infatti, 5 o 6 individui armati di pistola hanno fatto irruzione nella sua villa di Arzignano, malmenandolo e derubandolo dei soldi che aveva in casa. L'uomo è stato in seguito visitato dai medici dell'ospedale di Arzignano, che lo hanno giudicato guaribile in 7 giorni.

Per quanto concerne, più in generale, il contrasto dei fenomeni criminali nella provincia di Vicenza, gli uffici e reparti della Polizia di Stato operanti sul territorio, secondo i dati aggiornati al mese di dicembre 2013,

non comprensivi delle forze impiegate in servizi tecnico-logistici, amministrativi e addestrativi, presentano complessivamente una forza effettiva di 426 unità, rispetto ad una previsione organica di 460. Concorrono al dispositivo di controllo anche 661 militari dell'Arma dei Carabinieri e 319 militari della Guardia di finanza.

Ad Arzignano, in particolare, è presente una stazione dell'Arma dei Carabinieri, costantemente supportata dalle componenti investigative e radiomobili del comando provinciale di Vicenza e della compagnia di Valdagno; presso la stazione, che ha competenza territoriale sui comuni di Arzignano e Montorso vicentino, attualmente prestano servizio 12 carabinieri, in un rapporto con la popolazione presente sul territorio in linea con la media nazionale. La capacità di controllo del territorio si può ritenere, quindi, adeguata e, in base ai dati statistici a disposizione del Ministero, la situazione generale dell'ordine e della sicurezza pubblica non sembra presentare particolari criticità.

Si assicura, in ogni caso, che le autorità provinciali di pubblica sicurezza continueranno a vigilare su quel territorio con la massima attenzione, attraverso una costante azione di monitoraggio e la predisposizione di adeguate misure di vigilanza e di controllo.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

STUCCHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 29 aprile 2013 la Commissione consuntiva centrale controllo armi del Ministero dell'interno ha classificato le mazzette di segnalazione, assegnate agli agenti di Polizia locale di Bergamo nel 2010, come "armi proprie" e pertanto non impiegabili in servizio;

la dotazione era stata determinata dall'opportunità di garantire al personale, sempre più impiegato in attività di controllo del territorio sotto il profilo della sicurezza urbana, della polizia giudiziaria e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, maggiori condizioni di sicurezza operativa;

la fornitura era stata acquistata in conformità alle caratteristiche tecniche delle mazzette già in uso;

la Polizia di Bergamo, nel primo semestre dell'anno 2013, ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria 236 soggetti, ha eseguito 96

interventi presso immobili fatiscenti, ha svolto 170 servizi di contrasto all'accattonaggio e all'abusivismo commerciale e all'insediamento abusivo di nomadi;

l'evoluzione dell'attività di controllo del territorio richiede ormai una revisione dell'attuale normativa concernente l'armamento e le dotazioni dei Corpi. Più volte note ministeriali e prefettizie, in questi anni, hanno annunciato che l'amministrazione stava procedendo ad integrare il decreto ministeriale n. 145 del 1987 per includervi, oltre alle armi di ordinanza, altri strumenti di difesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la decisione del 29 aprile 2013 della Commissione consuntiva centrale controllo armi, al fine consentire al Comune di Bergamo di dotare gli agenti di validi e oramai indispensabili strumenti di autotutela, quali le mazzette di segnalazione, nelle more dell'auspicata riforma della normativa sulla Ppolizia locale.

(4-00995)

(15 ottobre 2013)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede a questo Dicastero di rivedere la decisione del 29 aprile 2011 della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, relativa alle "mazzette di segnalazione" in dotazione al Corpo di Polizia municipale di Bergamo. Al momento non sembrano ravvisarsi elementi di novità atti a giustificare la revisione di tale decisione, infatti, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 65 del 7 marzo 1986 è stato emanato il decreto ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987 che all'articolo 4 elenca, in modo puntuale ed esclusivo, la tipologia delle armi di cui possono dotarsi gli addetti al servizio della Polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Nel tassativo elenco non sono inclusi né i "bastoni estensibili", né gli *spray* urticanti.

Per quanto concerne i primi finora i prototipi sottoposti all'esame della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sono stati riconosciuti nella quasi totalità dei casi come armi proprie il cui porto è espressamente vietato dalla legge n. 110 del 1975, salvo particolari deroghe per le forze armate ed i corpi armati dello Stato, tra i quali non figurano le Polizie municipali. Unica eccezione è quella dei prototipi forniti dalla Polizia locale dei Comuni di Torino e di Bologna che sono stati ritenuti dalla commissione come non assimilabili alle armi proprie, per caratteristiche tecniche di leggerezza e di frangibilità.

Anche i prodotti antiaggressione in grado di nebulizzare una miscela irritante rientrano nel concetto di arma propria e solo per limitati prodotti è stato riconosciuto, dalla stessa commissione, la "non attitudine a recare offesa" per le loro caratteristiche tecniche, specificatamente dettagliate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(5 febbraio 2014)

VALENTINI. - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

il Senato ha più volte impegnato, con mozioni ed ordini del giorno, il Governo, nella scorsa Legislatura, per l'attuazione della normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza dei rischi di tipo ambientale, industriale e non convenzionale;

a tale scopo non si può ormai prescindere da un incremento degli organici e degli investimenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il primo rapporto sul benessere (BES) elaborato da ISTAT e Cnel e presentato al Capo dello Stato l'11 marzo 2013 ha sottolineato come i Vigili del fuoco abbiano ottenuto il punteggio più alto (8.1) a testimonianza dell'alta fiducia nei confronti di questa istituzione;

autorevoli organi di informazione, stampa e televisione hanno denunciato lo stato di degrado e ritardo gestionale in cui versa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonostante i meriti e i servigi che esso svolge a favore dei cittadini,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che a tutt'oggi non si è stabilito l'inizio del nuovo corso da vigile permanente, già finanziato, rallentato solo da ritardi e tempi burocratici che all'interrogante non appaiono compatibili con la gravità della situazione del Paese;

se risulti che i concorsi interni per le qualifiche di caposquadra, capo reparto e ispettore antincendi, che interessano oltre 5.000 persone, e le relative procedure, non sono attuati dinamicamente e nell'ambito di un'azione coordinata degli uffici, per far in modo che i concorsi ed i corsi di forma-

zione si svolgano in tempi certi e con un programma prestabilito, senza gravi ripercussioni sul servizio di soccorso;

se corrisponda al vero che il parco automezzi di soccorso in tutto il Paese è ridotto ai minimi termini per carenza di fondi dovuti ai tagli lineari e non mirati, con conseguente decadimento del servizio di soccorso;

se risulti che sono stati autorizzati migliaia di richiami di personale precario o discontinuo per un costo equivalente all'assunzione di 2.562 vigili del fuoco permanente;

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, intendano adottare gli opportuni accorgimenti e predisporre gli idonei interventi amministrativi per evitare il collasso operativo della struttura, e se intendano procedere rapidamente all'assunzione di vigili del fuoco permanenti risultati idonei all'ultimo concorso pubblico per tale qualifica.

(4-00023)

(27 marzo 2013)

RISPOSTA. - Le straordinarie capacità operative dei vigili del fuoco hanno permesso di conseguire importanti risultati nel corso delle emergenze verificatesi negli ultimi anni, dimostrando che il dispositivo di soccorso tecnico urgente è in grado di affrontare anche situazioni eccezionali ed impreviste senza intaccare l'ordinaria attività.

Recentemente, nel settembre 2013, si sono svolti gli esami finali previsti per il 72° corso allievi vigili del fuoco, all'esito del quale sono risultati idonei 146 vigili. Inoltre, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha previsto all'articolo 8 un incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, di 1.000 unità, di cui 400 da assumere entro il 2013 e 600 entro il primo semestre 2014, attingendo dalle risorse già assegnate al Dipartimento per il richiamo del personale volontario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2013, sono state autorizzate le assunzioni di 399 unità di personale nella qualifica di vigili del fuoco.

In tale quadro, in data 30 dicembre 2013 è iniziato il 73° corso allievi vigili del fuoco a cui partecipano 800 unità di personale neoassunto, che si riferiscono in parte al *turnover* e in parte al potenziamento degli organici di cui al citato decreto-legge. Tali assunzioni sono state individuate, in parti uguali, tra gli idonei della graduatoria della procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo e della graduatoria del concorso pub-

blico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, entrambe prorogate al 31 dicembre 2016 dal richiamato decreto-legge.

Infine, la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, comma 464, tenendo conto delta specificità e delle peculiari esigenze del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, ha innalzato, per l'anno 2014, la percentuale del *turnover* dal 20 al 55 per cento, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si potrà, però, procedere, per l'anno 2014, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per la Guardia di finanza, istituendo, a tale fine, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono state, inoltre, destinate dall'articolo 1, comma 467, della legge di stabilità per il 2014, esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge l6 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (fondo unico di giustizia), in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In base a tale disposizione, pertanto, si potrà disporre di ulteriori risorse utili per potenziare l'organico dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne i concorsi interni per le qualifiche di capo squadra, capo reparto e ispettore antincendi, si fa presente che, in data 11 luglio 2012, sono stati banditi 6 concorsi per capo reparto decorrenze 2007-2012 e, in data 1° agosto 2012, 4 concorsi per capo squadra decorrenze 2009-2012. Ad oggi sono state concluse le procedure per i capo reparto 2007, 2008 e capo squadra 2009 per un totale di 2.134 posti.

Per quanto concerne le procedure per il passaggio alla qualifica di capo reparto relativi agli anni 2007 e 2008 e capo squadra 2009 si sono già svolti i relativi corsi di formazione, ultimati con l'esame finale e, quindi, inseriti i vincitori nelle relative qualifiche.

Per il concorso a capo reparto 2009 è stata pubblicata la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale, il cui esame finale è stato fissato il 24 gennaio 2014.

In data 10 gennaio 2014, inoltre, è stato pubblicato lo schema della graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale relativo al concorso a 660 posti di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2010.

Le attività relative alle procedure per il passaggio ai successivi concorsi (capo reparto 2010, capo squadra 2011, capo reparto 2011, capo squadra 2012 e capo reparto 2012) proseguiranno in base alle disponibilità di posti nelle scuole centrali e nei poli didattici preposti alla formazione.

Per quanto attiene, inoltre, al concorso per l'accesso di 344 ispettore antincendi nel ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi del Corpo, previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato già pubblicato il relativo bando di concorso.

Quanto alla lamentata situazione del parco automezzi, si sta procedendo ad un parziale ma progressivo rinnovo degli automezzi più vetusti e obsoleti, sulla base delle risorse finora assegnate al competente capitolo di bilancio.

Per quanto concerne il personale discontinuo dei vigili del fuoco, si rappresenta che la legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità per il 2013, ha disposto, all'articolo 4, comma 10, una riduzione della spesa per la retribuzione di detto personale in misura pari a 57.448.387 euro per l'anno 2012 e a 30.010.352 euro a decorrere dall'anno 2013; tale riduzione, peraltro, è stata successivamente portata a 30.010.352 milioni di euro anche per l'anno 2012 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.

Il Ministero dell'interno ha adottato un piano programmatico per il triennio 2012-2014 nel quale è stata prevista una riduzione, di oltre il 60 per cento nel triennio, del numero degli aspiranti volontari e un contestuale forte abbattimento di nuove iscrizioni negli elenchi provinciali, limitando le stesse alle situazioni dove si registrano le maggiori esigenze per la carenza di vigili volontari o per una maggiore presenza di distaccamenti volontari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(31 gennaio 2014)